



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

nella persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni Fanticini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa N. [redacted] R.G.

promossa da

[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] - REGGIO EMILIA

rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] - attore

contro

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]

rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] - convenuta

avente ad oggetto: "IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA E DEL CDA"

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale dell'udienza del 19/9/2013.

Dev. 2011/13
dep. 27/12/13
pass. 27/12/13
Rep. 5439/13

2

7



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

convenuta l'illegittimità della pretesa del [redacted] di compensare il debito per versamento con presunti crediti per finanziamenti: pur contestando l'attendibilità della contabilità (redatta dall'ex amministratrice, madre del [redacted]), dal bilancio 2009 non risultavano finanziamenti dei soci (come spiegato nella nota integrativa) ma solo versamenti in conto capitale (capitale di rischio non rimborsabile iscritto a patrimonio netto e non a debito). Chiedeva il rigetto di tutte le istanze attoree. La causa era istruita documentalmente e, con ordinanza del 5/4/2012, il Giudice respingeva le istanze di prove orali.

All'ultima udienza - svoltasi in data 19/9/2013 - il Giudice, udite le conclusioni delle parti e concessi i massimi termini per le difese finali, tratteneva la causa in decisione.

§§§

1. La questione di più semplice decisione attiene alla domanda risarcitoria relativa al diniego di accesso alla documentazione della società (art. 2476 comma 2° c.c.).

Con raccomandata datata 11/2/2011 [redacted] chiedeva di avere notizie "su tutte le spese già sostenute o comunque da sostenere controllando anche i libri sociali e i documenti amministrativi contabili"; la [redacted] rispondeva con missiva del 23/2/2011 negando l'accesso alla documentazione della società in considerazione dell'inadempimento dell'odierno attore (mancata esecuzione dei conferimenti) "dovendosi intendere sospesi i suoi diritti di socio".

A riguardo, si osserva che l'art. 2466 comma 4° c.c. indica, come effetto della mancata esecuzione dei conferimenti, il divieto per il socio moroso di «partecipare alle decisioni dei soci», diversamente dal previgente art. 2477 c.c. (mancato pagamento delle quote), che precludeva il solo "diritto di voto"; il divieto di partecipare alle decisioni dei soci riveste - secondo la dottrina - natura di sanzione, di talché il socio moroso è escluso da tutte le statuizioni, comprese quelle di carattere gestorio.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

██████████ conveniva in giudizio la ██████████, asserendo di essere stato illegittimamente escluso dalla società per non aver versato le somme occorrenti per l'aumento di capitale sociale deliberato dalla ██████████ il 28/7/2010; sosteneva, infatti, di aver dapprima corrisposto il 25% (Euro 5.000,00) della sua parte di aumenti e, in seguito, non avendo la società mostrato di accogliere la sua istanza di compensare il debito di Euro 15.000,00 con i finanziamenti dallo stesso erogati alla ██████████ di aver versato l'ulteriore importo per l'aumento sottoscritto. La ██████████ aveva altresì impedito all'attore di accedere ai libri sociali in violazione dell'art. 2476 c.c. e aveva poi preceduto, illegittimamente in tesi attorea, all'esclusione del ██████████ dalla compagine sociale con la procedura ex art. 2466 c.c..

Domandava, in conclusione, di accertare l'illegittimità del rifiuto ad accedere alla documentazione della società e il risarcimento da ciò derivante, quantificato in Euro 25.000,00; instava poi per la declaratoria di illegittimità dell'assemblea ordinaria del 29/4/2011 che aveva deliberato l'esclusione del socio ██████████ chiedeva altresì, di accertare il suo diritto di partecipare all'aumento di capitale mediante compensazione tra il versamento dovuto e il proprio credito per finanziamento soci e di ordinare la restituzione della somma di Euro 5.000,00 (versata con riserva); in subordine, chiedeva di accertare la correttezza del versamento dell'ulteriore importo di Euro 15.000,00 (restituito dalla società ma offerto con l'atto introduttivo) e di "disporre che la società riceva tale somma e la apposti a capitale"; in via ulteriormente gradata, domandava di accertare che lo stesso era ancora titolare di una quota di capitale pari a Euro 4.000,00 e di dichiarare illegittima l'esclusione dalla compagine sociale.

Si costituiva in giudizio la ██████████, la quale affermava che il ██████████ non aveva provveduto al versamento delle somme necessarie per l'aumento di capitale entro i termini stabiliti dall'amministratore e nonostante le diffide inviate; infatti, il versamento di Euro 15.000,00 era pervenuto tardivamente (il 21/3/2011), ben oltre il termine fissato al 30/10/2010. Sosteneva la



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Poiché il controllo *ex art.* 2476 comma 2° c.c. costituisce attività gestoria (seppure indiretta) del socio non amministratore, non appare illegittimo il rifiuto della ██████ di consentire al ██████, all'epoca moroso, l'accesso alla documentazione della società.

Anche adottando la soluzione opposta (e, cioè, dando una lettura restrittiva dell'art. 2466 comma 4° c.c.), il ██████ invoca tutela risarcitoria per i danni derivanti dal diniego di accesso; tuttavia, tali presunti danni non sono né allegati (nemmeno si indica in cosa consisterebbero i pregiudizi subiti) né dimostrati (l'atto introduttivo, come le successive difese, si limitano ad un'apodittica quantificazione senza alcuna ulteriore precisazione).

La predetta domanda, dunque, non merita comunque accoglimento.

2. Gran parte delle tesi dell'attore si fondano sull'esistenza di un suo presunto credito nei confronti della ██████ per pregressi finanziamenti da parte del socio; infatti, il ██████ sostiene di non aver provveduto ad effettuare i conferimenti in denaro per l'aumento di capitale sottoscritto ricorrendo alla compensazione di detto debito con i crediti vantati nei confronti di ██████.

La documentazione offerta dall'attore non è idonea a provare un finanziamento erogato alla ██████ difatti, anche a voler attribuire efficacia probatoria ai documenti contraddistinti al nr. 3 (si tratta, infatti, di matrici di assegni - di cui si ignorano l'importo e il buon fine, non riconducibili ad alcun conto - e di tabelle - prive di sottoscrizioni, difficilmente intelligibili, che elencano "versamenti conto capitale" compiuti da "socio ██████", "socio ██████", "socio ██████", "socio ██████", "soci ██████ e ██████", ecc. - le quali sono del tutto inidonee a provare la destinazione di somme alla società), la parte che ha effettuato un trasferimento di denaro è onerata di provare non solo la dazione di somme, che può essere riconducibile a cause diverse, ma il titolo in forza del quale si legittima una eventuale richiesta restitutoria e, quindi, un suo credito (secondo consolidata giurisprudenza: Cass. 1461/2000;

"La parte che fonda la domanda sul contratto di mutuo ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

contratto e, quindi, non solo la consegna della somma ma anche il titolo di essa, trattandosi di atto di per sé neutro, adattabile ad una serie di cause”; conformi: Cass. 493/2001, Cass. 2653/2003, Cass. 3270/2003, Cass. 1777/1989; e ancora, Cass. 8434/1990: “L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare ... gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa dal quale deriva l’obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto, il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma deduca una diversa ragione della dazione di essa, si tramuti in eccezione in senso sostanziale, si da invertire l’onere della prova”).

La tesi del finanziamento soci, poi, è smentita per tabulas dal bilancio al 31/12/2009 prodotto dallo stesso [redacted] documento dal quale si evince che “La società non ha raccolto finanziamenti presso i propri soci ...” (così la nota integrativa); del resto, non risultano iscritti al bilancio della società (predisposto dalla madre del [redacted] e oggetto di censure da parte del revisore; cfr. documento nr. 12 della convenuta) come finanziamenti tali erogazioni in denaro, le quali possono essere al più qualificate come versamenti in conto capitale (e non certo per un futuro aumento di capitale, ancora non deliberato). Per questi ultimi vale quanto statuito da Cass. 7980/2007: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i versamenti effettuati dai soci in conto capitale, ovvero indicati con dizione analoga, sebbene non diano luogo ad un immediato incremento del capitale sociale e non attribuiscano alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno tuttavia una causa che, di regola, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio. Siffatti versamenti sono connotati dalla comune caratteristica di essere destinati ad incrementare il patrimonio della società, senza riflettersi sul capitale nominale della stessa (almeno non immediatamente), sicché la loro configurazione non è affatto condizionata dall’adozione di una deliberazione di aumento di capitale cui possano essere ricondotti, non danno dunque luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione soltanto per effetto dello scioglimento della società, nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione.”



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Si deve quindi escludere che il [REDACTED] vantasse (o vanti) un credito nei confronti di [REDACTED] per il rimborso dei versamenti effettuati in favore della società.

3. L'assemblea straordinaria del 28/7/2010 ha deliberato - con voto contrario del [REDACTED] - un aumento del capitale sociale da Euro 12.000,00 (già sottoscritto e versato dai tre soci [REDACTED] e [REDACTED] per quote di 1/3 ciascuno) a Euro 72.000,00.

Il [REDACTED] dichiarava di sottoscrivere l'aumento di capitale con lettera datata 5/8/2010 (documento nr. 6); con la predetta missiva lo stesso domandava di operare la compensazione tra il conferimento di Euro 20.000,00 e il suo presunto credito (in realtà, per quanto sopra esposto, insussistente).

Con comunicazione del 10/8/2010 la [REDACTED] per mezzo dell'amministratore [REDACTED], rigettava la richiesta di compensazione e sottolineava che l'aumento di capitale era a titolo oneroso e che, perciò, la sottoscrizione doveva avvenire mediante versamento in danaro.

Il 23-24/8/2010 il [REDACTED] provvedeva al versamento dell'importo di Euro 5.000,00 (25% del capitale aumentato sottoscritto dall'attore) riservandosi la ripetizione di tale somma.

Con lettera del 17/9/2010 l'amministratore [REDACTED] disponeva il richiamo dei decimi residui per il restante capitale sociale deliberato il 28/7/2010 ed esortava i soci a provvedere al versamento dell'importo di Euro 15.000,00 entro il 30/10/2010 (cfr. documento nr. 4 della convenuta).

Non avendo il [REDACTED] provveduto al versamento entro il termine predetto, con comunicazione dell'8/11/2010 l'amministratore diffidava l'odierno attore a provvedere al conferimento entro il termine di 30 giorni, avvertendolo delle conseguenze *ex art. 2466 c.c.*

Il versamento di Euro 15.000,00 da parte di [REDACTED] avveniva soltanto il 15/3/2011, ben oltre il termine fissato *ex art. 2466 c.c.* e, quindi, tardivamente; nessun effetto può essere riconosciuto a tale tardivo conferimento (e la società ha provveduto a restituire l'importo all'attore), peraltro eseguito



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

dopo che la quota del [REDACTED] era stata offerta in vendita agli altri soci, come prescritto dalla disposizione succitata (documento nr. 6 di [REDACTED]).

Nulla prevedendo l'atto costitutivo circa il tentativo di vendita della quota all'incanto, ai sensi dell'art. 2466 c.c. [REDACTED], quale socio moroso, veniva escluso, le somme riscosse venivano trattenute e il capitale sociale era ridotto in misura corrispondente (documenti nr. 7-8 della convenuta).

Il procedimento seguito dalla società è esattamente quello previsto dall'art. 2466 c.c., disposizione che non può non trovare applicazione anche in caso di aumento di capitale (basti pensare al fatto che tale aumento potrebbe essere determinato da un azzeramento del capitale iniziale e dalla conseguente esigenza di ripristinare l'operatività della società; tale scopo sarebbe frustrato qualora fosse concesso a un socio di permanere nella compagine sociale limitandosi a sottoscrivere il capitale senza poi effettuare i conferimenti necessari).

Peraltro, con la sottoscrizione del capitale sociale il socio assume un obbligo incondizionato di liberare le azioni sottoscritte. Ferma restando la necessità che una determinata percentuale venga liberata contestualmente alla sottoscrizione, la determinazione del tempo dell'adempimento - per la parte non ancora liberata - è rimessa alla discrezionalità degli amministratori (e che la richiesta di completare i versamenti possa essere "abusiva" sembra escluso dalla considerazione che essa ripristina lo stato normale delle cose, in cui le azioni dovrebbero essere tutte liberate).

L'impegno di versare i decimi che il socio assume con la sottoscrizione delle azioni è funzionale all'effettività del capitale sociale, il quale è non solo strumento della società per il perseguimento dell'oggetto sociale, ma anche garanzia patrimoniale per i terzi che trattano con la società; pertanto, siffatto debito, ripercuotendosi direttamente sul capitale sociale, non si risolve nell'ambito, meramente interno, del rapporto tra socio e società, ma assume anche rilievo esterno.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

La procedura per il recupero dei versamenti ancora dovuti - essendo normativamente scandita in una serie di atti la cui sequenza è imposta dalla legge agli amministratori - deve essere considerata inderogabile (anche in dottrina si afferma che gli amministratori «non possono modificare il procedimento a tal fine previsto dalla legge e atteggiarlo a loro piacimento»); perciò, di fronte ad un versamento tardivo del socio moroso, gli amministratori non hanno né l'obbligo, né la possibilità di "tornare indietro", azzerando la procedura sino ad allora esperita. Per di più, qualora si ritenesse che gli amministratori sono tenuti ad accettare un eventuale pagamento tardivo del socio moroso, ne risulterebbe lesa non solo l'interesse degli altri soci all'esercizio dell'opzione loro riconosciuta, ma ne uscirebbe vanificata la ratio stessa dell'istituto, poiché si produrrebbe l'effetto di indurre il socio ad attendere fino al momento in cui gli amministratori si accingano concretamente a vendere la sua quota per effettuare finalmente il pagamento dovuto, mentre la funzione della norma è chiaramente quella di spingerlo ad adempiere tempestivamente (rendendolo consapevole che, in mancanza, agli amministratori sono attribuiti efficaci e immediati strumenti per reagire, recuperare i versamenti e finanche escluderlo dalla compagine sociale).

Ulteriori questioni concernono il peculiare procedimento *ex art. 2466 c.c.* applicato alla mancata esecuzione di conferimenti per aumento di capitale, quando il socio è titolare di quota già integralmente liberata (è questo il caso di ██████████). Poiché il socio risulta moroso solo per l'ammontare relativo all'aumento di capitale, e non anche a quanto conferito in sede di costituzione, è necessario chiarire se la vendita in danno debba riguardare l'intera quota, oppure solo la parte non liberata (a tale ultima tesi sembra riferirsi la subordinata domanda attorea di accertamento della titolarità di una quota di capitale sociale di Euro 4.000,00 e di declaratoria di illegittimità dell'esclusione).



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

In assenza di soluzioni giurisprudenziali o di voci dottrinali univoche, ritiene questo Giudice che la questione debba essere risolta considerando la natura della partecipazione nella società a responsabilità limitata:

- la quota è oggi unica e non divisibile e comunque, come sosteneva risalente dottrina (quando si professava la sua divisibilità), essa *“non è affatto divisa per il fatto che il socio abbia eseguito un versamento parziale”*;
- già prima della riforma del diritto societario, un autore riteneva soggetta alla procedura di vendita coattiva (l'odierno art. 2466 c.c.) l'intera partecipazione, a prescindere dalla circostanza che l'inadempimento riguardasse solo la quota sottoscritta in sede di costituzione, oppure un'ulteriore sottoscrizione intervenuta a seguito dell'adesione ad un aumento di capitale; si sottolineava, in particolare, la contraddittorietà della soluzione opposta che, ammettendo la possibilità di vendere in danno una parte della quota (quella sottoscritta e non quella iniziale, già liberata), comporta la permanenza nella compagine sociale del socio inadempiente, arrivando *“all'assurdo che gli amministratori dovrebbero provocare l'offerta per l'acquisto anche da parte del socio moroso”*;
- dal punto di vista economico (e in ossequio al principio di rapida circolazione dei beni), per una società dotata di una ristretta compagine sociale (come generalmente sono le s.r.l.) risulta più agevole collocare l'intera partecipazione, in quanto l'acquisto di una partecipazione poco significativa o la permanenza di un partecipante con capitale esiguo influisce negativamente sulla gestione e relega il nuovo socio o quello moroso in una posizione di scarsa influenza;
- infine, sotto il profilo sistematico, nel nuovo modello di società a responsabilità limitata, il socio assume una rilevanza centrale, come espressamente affermato nella legge delega, in contrapposizione alla società per azioni, nella quale si riconosce rilevanza centrale all'azione. Il riferimento codicistico, in numerosi casi, è operato alla *“partecipazione”* del socio, più che alla *“quota”* dallo stesso posseduta;



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

nonostante residui nella s.r.l. il tendenziale principio di commisurazione di diritti e poteri in relazione alla ricchezza investita, non si può non osservare una sua forte attenuazione: numerosi diritti, soprattutto alla luce del confronto con la s.p.a., risultano attribuiti al socio in quanto tale, a prescindere dall'entità della propria partecipazione (in particolare, giova ricordare le norme in materia di recesso, che differiscono profondamente nei due modelli di società "capitalistiche": mentre nella s.p.a. è possibile esercitare il recesso in misura parziale, nella s.r.l. ciò non è ammissibile, in quanto il recesso può riguardare solo ed esclusivamente l'intera partecipazione). Si può dunque desumere dal sistema l'impossibilità di equiparare la quota di società a responsabilità limitata alla partecipazione in una società per azioni, in quanto mentre quest'ultima risulta composta da una pluralità di titoli autonomi, l'altra rappresenta piuttosto la *"posizione giuridica spettante al singolo socio, nel suo rapporto quantitativo con la posizione di tutti gli altri soci"*.

Il legislatore, in definitiva, propende per una tendenziale unicità della quota e, conseguentemente, il procedimento di alienazione coattiva *ex art. 2466 c.c.* non può che avere ad oggetto l'intera partecipazione, sia quella sottoscritta e non liberata, sia quella costituita dalla partecipazione iniziale, già liberata.

Corretta, dunque, appare la procedura *ex art. 2466 c.c.* impiegata dalla [REDACTED], sia con riguardo alla vendita della quota nella sua interezza, sia in riferimento all'epilogo della medesima (riduzione di capitale ed esclusione del socio).

Ciò che non convince, però, è l'integrale acquisizione di tutti gli importi già corrisposti dal socio escluso: la [REDACTED] difatti, ha interpretato l'inciso *"trattenendo le somme riscosse"* contenuto nell'*art. 2466 c.c.* non solo con riguardo ai decimi già versati relativi al conferimento non interamente liberato (Euro 5.000,00), ma anche acquisendo l'equivalente della partecipazione originaria del [REDACTED] (Euro 4.000,00 del capitale sociale iniziale, quota già liberata).



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Trattandosi di un'esclusione del socio, dovrebbe applicarsi, per la parte già liberata, l'art. 2473-bis c.c., che impone di liquidare la partecipazione del socio escluso secondo le modalità stabilite in caso di recesso (art. 2473 c.c.), fatta però eccezione per la possibile riduzione di capitale. Dunque, la parte già liberata doveva essere rimborsata al socio moroso tramite l'utilizzo di riserve disponibili, mentre solo la parte non liberata poteva essere oggetto di una riduzione di capitale. Diversamente opinando, nessun socio sarebbe indotto ad acquistare la partecipazione del soggetto uscente moroso: se tutto quanto già versato dal socio restasse acquisito alla società, non acquistando la quota del socio moroso gli altri soci beneficerebbero, a fronte di una riduzione del capitale sociale, di un incremento patrimoniale *sine causa*.

Ferma restando la sua esclusione dalla società per l'intera partecipazione posseduta, il [REDACTED] avrebbe potuto pretendere la liquidazione della sua originaria quota di Euro 4.000,00 (liberata) secondo le modalità sopra descritte: tale domanda non è stata avanzata in questo giudizio e non può il Giudice provvedere *ultra petita*.


4. Tutte le domande dell'attore (così come formulate) sono state respinte: consegue, perciò, la sua condanna alla rifusione dei costi di lite sostenuti dalla controparte (liquidati in dispositivo).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge le domande di [REDACTED];
- condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 per compensi, oltre a CPA e IVA (se dovuta).

Reggio Emilia, 27/12/2013



Il Giudice

Dot. Giovanni Fanticini